

**“A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO”**  
**associazione di volontariato nell’ambito del disagio psichiatrico**  
**PER LA PROVINCIA DI RAVENNA**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

**ART.1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, in ossequio ai principi contenuti nella Legge 11.08.1991 n.266, nonché in base agli articoli 36 e seguenti del Codice civile, è costituita in Ravenna, provvisoriamente presso la “Casa del volontariato” sita in via Oriani 44, una Associazione di volontariato denominata **“A. M. A. LA VITA - ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO”**.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Un eventuale cambio di sede non comporta variazioni dello Statuto.

**DEFINIZIONE, FINALITA’, SCOPI**

**ART.2**

L’Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà ed altruismo.

L’Associazione si ispira ad una cultura democratica ed apartitica; promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa dei diritti umani e civili.

**ART.3**

“A.M.A. la vita” si definisce gruppo volontario di auto mutuo aiuto, formato da pari (familiari, utenti, volontari) nell’ambito del disagio mentale, insieme per la mutua assistenza, al fine di soddisfare bisogni comuni, di portare ad un cambiamento individuale e sociale e di promuovere assunzione di responsabilità in ciascuno dei suoi membri.

Il gruppo si pone i seguenti obiettivi

- aprire uno spazio di riferimento per utenti, familiari e volontari
- considerare l’emergere dei bisogni come occasione per la ricerca di soluzione innovativa dei problemi
- porsi all’interno del gruppo non come problema la cui soluzione delegare ad altri, ma come risorsa a disposizione di tutti: aiutare gli altri è norma espressa dal gruppo.

#### **ART.4**

L'attività di volontariato non è retribuita, neppure dal beneficiario.

Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

### **I SOCI**

#### **ART.5**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e gli obiettivi e che sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, il quale ha il compito di ratificare l'ammissione entro 30 giorni.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e il dovere di partecipare alle assemblee sociali, in particolare quelle attinenti l'approvazione del bilancio, l'elezione delle cariche sociali e dei progetti annuali, onde garantire la massima democraticità della struttura.

In riferimento all'art.2 della Legge 266/91, che definisce l'opera di volontariato "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito", e pertanto la considera un'azione di tipo materiale e sociale propria della persona fisica, non possono far parte dell'Associazione società, persone giuridiche pubbliche o private, enti di fatto.

#### **ART.6**

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento delle quote associative annuali e dei contributi democraticamente richiesti;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato nel punto b) e per morosità. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può richiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

### **PATRIMONIO SOCIALE — BILANCIO**

#### **ART.7**

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e dai contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, da donazioni nonché da proventi derivanti da attività marginali. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o di esclusione.

#### **ART.8**

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto in tempo utile dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui, che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

#### **ART.9**

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili tra i soci.

### **ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART.10**

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o quando ne fa richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

I compiti dell'Assemblea sono

- elezione del Presidente
- approvazione del bilancio
- deliberazione sugli altri oggetti attinenti la gestione della associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno del corpo sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **ART.11**

L'Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo o se lo richiede almeno un decimo del corpo sociale; è richiesta per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

#### **ART.12**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria

- è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa.
- deve essere convocata mediante comunicazione scritta ai soci o mediante avviso telefonico o mediante avviso da affiggere nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario dell'adunanza ed eventualmente la data e l'ora della seconda convocazione. E' ammessa la

rappresentanza per delega, con un massimo di due deleghe per ogni socio.

L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

### **ART.13**

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente.

E' formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore ai tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le cariche associative sono assolutamente gratuite.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese, ma almeno una volta all'anno per la predisposizione dei bilanci, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza di due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta è necessario deliberare su questioni di sua competenza, onde garantire una corretta amministrazione e la trasparenza dell'associazione.

Al Consiglio direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- redigere il bilancio consuntivo in forma analitica in ossequio a quanto disposto dall'art.3 della Legge n.266/91.
- predisporre il bilancio preventivo
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati in modo esclusivo all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
- predisporre eventuali regolamenti, che dovranno essere approvati dall'Assemblea

I verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso, dovranno essere approvati nella successiva riunione e conservati agli atti.

### **ART. 14**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa, nonché il Consiglio direttivo.

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nel corso della riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato.

**ART.15**

Il Segretario cura e aggiorna il libro dei soci, redige la corrispondenza, compila i verbali delle riunioni e delle assemblee.

**ART.16**

Il Tesoriere

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese
- redige, col segretario, i bilanci consuntivi e preventivi
- ha in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e provvede ad aggiornare il libro degli inventari

**SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE****ART.17**

In caso di scioglimento, deliberato con le maggioranze di cui all'art.11 e con riferimento all'art. 21 del Codice Civile, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato ad altre organizzazioni di volontariato locale o nazionale che operano per il raggiungimento delle medesime finalità, in ossequio a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 della Legge n. 266/91.

**ART.18**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e delle leggi vigenti, con particolare riferimento alla Legge n.266 dell'11.08.1991.